



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE ED IL WELFARE
SERVIZIO DI SANITA' VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

*Peste Suina Africana -
Piano di sorveglianza e controllo*



1. PREMESSA

La Peste Suina Africana (PSA) è presente in Italia, limitatamente alla Regione Sardegna, sin dal 1978. Nel territorio continentale la malattia non è presente. La corrente situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia.

L'introduzione della PSA in Italia per contiguità da cinghiali infetti sebbene non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia) che formano un cuscinetto di sicurezza. Il rischio più imminente appare legato al "fattore umano" a seguito di contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori.

2. PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA PSA IN ITALIA

Obiettivo generale:

Proteggere il patrimonio suinicolo nazionale da eventuali incursioni del virus sul territorio continentale.

Obiettivi specifici:

Miglioramento del sistema nazionale di allerta precoce per la PSA, innalzamento del livello di sorveglianza passiva negli allevamenti e nei cinghiali, azioni di informazione e formazione degli stakeholders.

Tenuto conto del riconosciuto ruolo dei cinghiali nella propagazione della malattia, è prevista la possibilità di ricorrere ad iniziative per la riduzione numerica della popolazione di cinghiali, elaborate in base ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché in base a specifici criteri di azione che saranno nel caso implementati dalle Regioni e Province Autonome.

Il piano si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
- b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.
- c. Eventuale controllo numerico della popolazione di cinghiali.
- d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.
- e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

3. SORVEGLIANZA PASSIVA NELLA POPOLAZIONE DEI CINGHIALI

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early detection). La sorveglianza passiva su tutto il territorio regionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali a rischio rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine).

In attesa di ulteriori misure, per facilitare le segnalazioni si farà riferimento alla delibera di GR n° 427 del 01/08/2017, alla Delibera di GR n. 823 del 5/12/2016 e al protocollo di gestione e controllo sugli animali morti indicato nel provvedimento regionale DG21/167 del 2014. Al fine di agevolare e supportare le segnalazioni di ritrovamento e le relative azioni da porre in atto sarà allestito a cura del Ministero della Salute presso il CEREP un apposito numero verde nazionale e/o un'applicazione di messaggistica istantanea tramite smartphone.

Il servizio veterinario della ASL competente ricevuta le segnalazioni, valuta ogni caso in funzione del livello di rischio e provvede all'eventuale prelievo di campioni per le indagini di laboratorio. I campioni devono essere inviati rapidamente al CEREP (Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle malattie da Alfavirus e Pestivirus) e contestualmente viene trasmessa la notifica del sospetto attraverso il SIMAN (Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali) in cui verranno inserite tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate, con l'indicazione che le stesse sono svolte nell'ambito del presente Piano di Sorveglianza nazionale. Ciò al fine di poter disporre di una modalità di raccolta dati uniforme sul territorio. In caso di conferma di PSA, si attivano le procedure previste dalla normativa vigente.



4. SORVEGLIANZA PASSIVA NEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI DOMESTICI

Come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (di seguito R.P.V.) approvato con DPR 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

5. CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALI

In Italia si stima che ogni anno siano abbattuti circa 300.000-500.000 cinghiali, a fronte di una popolazione post-riproduttiva di 800.000-1.000.000 di capi in lenta e costante crescita. La distribuzione geografica dei cinghiali è un *continuum* dal Nord al Sud dell'Italia, mentre nella catena alpina vi sono ancora aree di discontinuità che verranno presto probabilmente colmate. Questi dati sono utili ai fini del ricorso ad un'azione coordinata di gestione della specie indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale e che contempererà l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (Legge n. 157/92, art.19) e le azioni programmabili nelle rete delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.). La materia rimane di competenza del Dipartimento per l'Agricoltura.

6. VERIFICA DEI LIVELLI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA

Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati. A questo scopo le aziende suinicole sono classificate sulla base del rischio in tre categorie:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda.
2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e azienda da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

7. CAMPAGNA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS.

Obiettivi generali: fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell'infezione e dei ruoli svolti ai diversi livelli nell'ambito delle attività del piano e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA. Modalità: a cascata, per un'azione capillare sul territorio.

- Campagne di informazione in cooperazione interministeriale (Ministero della Salute, dell'Agricoltura e dell'Interno) e con Regioni e Province Autonome.
- Realizzazione e distribuzione di materiale informativo sul rischio di introduzione e diffusione della PSA.
- Corsi di formazione per migliorare le competenze di tutti i possibili interlocutori del servizio veterinario.

8. ORGANIZZAZIONE, SUPERVISIONE E RUOLO DI TUTTI GLI STAKEHOLDERS COINVOLTI NEL PROGRAMMA

Il Ministero della Salute programma, coordina e verifica le attività del piano di sorveglianza nazionale, avvalendosi del supporto tecnico scientifico del CEREP. Lo svolgimento delle attività previste dal Piano è demandato ai Servizi Veterinari ufficiali per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome. È già impostata una collaborazione interministeriale (Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente) per le attività di informazione e formazione e per le possibili azioni di diradamento dei cinghiali.

9. DESCRIZIONE E DEMARCAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

Il piano di sorveglianza nazionale è applicato su tutto il territorio nazionale (estensione di 277.249 km²) ed è diversificato in base alle evidenze epidemiologiche e alle valutazioni del rischio di introduzione dell'infezione.

Le attività di gestione del cinghiale, con particolare riferimento alle azioni di diradamento saranno modulate dalle Regioni e Province Autonome in base alle specifiche situazioni epidemiologiche ed ambientali.



Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

Le segnalazioni possono essere effettuate da diverse figure: guardie forestali, guardie provinciali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini.

Sono individuati due livelli di allerta:

- **livello di allerta minimo:** carcasse di cinghiali che non presentano lesioni riferibili alla PSA. Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza esplicitate di seguito nella parte relativa alle biosicurezze.

- **livello di allerta massimo:** l'innalzamento del livello di allerta viene deciso dal Ministero della Salute di concerto con le autorità regionali o provinciali competenti sulla base delle evidenze epidemiologiche. In casi specifici, qualora siano rinvenute carcasse di cinghiali e/o cinghiali abbattuti che presentano lesioni riferibili a PSA o in presenza di mortalità anomala, il servizio veterinario competente deve adeguarsi comunque ad un innalzamento del rischio e adottare le misure previste dal manuale operativo in caso di sospetto di peste suina: in particolare il prelievo dei campioni e l'area interessata devono essere gestiti con opportuni livelli di biosicurezza.

Modalità di gestione del caso.

Segnalazione al servizio veterinario localmente competente che effettua il sopralluogo e procede al prelievo di campioni o dell'intera carcassa; nel caso sia rilevata una specifica sintomatologia o anche semplicemente un anomalo incremento della mortalità. In particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il servizio veterinario può affidare l'esecuzione del sopralluogo e l'eventuale prelievo ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco, o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati.

Il sopralluogo deve essere effettuato sempre nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza e deve essere seguito dalla distruzione dei resti delle carcasse e disinfezione accurata di ambienti e attrezzi usati.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di PSA ed i relativi test diagnostici sono riportati al capitolo 4.3.5.

Ogni Regione e Provincia Autonoma individua un protocollo di sorveglianza routinaria, adotta una procedura di raccolta dei campioni e di gestione delle carcasse sulla base delle proprie strutture e dei modelli organizzativi interni.

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

Le Regioni e Province Autonome individuano attività di gestione della popolazione di cinghiali comprendendo anche misure di controllo numerico qualora si ravvedano una o più delle seguenti evidenze:

1. elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali,
2. aumento del rischio di introduzione dell'infezione correlato a motivi di contiguità con aree a maggior rischio o infette;
3. rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti.

Laddove necessario, il CEREP, fornisce supporto tecnico finalizzato alla gestione dei campioni derivanti dalle battute di caccia, in termini di numerosità e tipologia.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare almeno le seguenti azioni:

- a. Incentivazione della caccia in modalità singola o in girata;
- b. Identificazione di aree delimitate da barriere geografiche naturali o artificiali in cui promuovere il controllo della specie per realizzare una discontinuità geografica e rendere attuabile il principio di regionalizzazione;
- c. Promozione della creazione di centri di lavorazione carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette);
- d. Divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici;
- e. Divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale;
- f. Divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani; Aziende Turistico-Venatorie ecc.).

A tal fine le Regioni e le Province Autonome integrano se necessario i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, trasmessi al Ministero della Salute, e adottano opportune azioni finalizzate ad una reale stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio.



Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

La sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli viene effettuata come previsto dal RPV. Particolare attenzione deve essere riservata a segnalare aumenti anomali della mortalità in tutte le categorie di allevamento e al rilievo di ogni sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine; l'introduzione o la movimentazione di suini vivi rappresenta un ulteriore fattore da considerare per la valutazione del rischio. Il Ministero della Salute provvederà a raccomandare alle Regioni e Province Autonome il rafforzamento delle attività di sorveglianza per i suini domestici finalizzate al rilevamento precoce di ogni segnale che possa in qualche modo essere indicativo della presenza del virus PSA in allevamento. Questo aspetto sarà anche affrontato nell'ambito dei corsi di formazione ed informazione specifici per i veterinari aziendali e del servizio sanitario nazionale.

Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Il veterinario aziendale procederà a verificare il livello di biosicurezza delle aziende utilizzando eventualmente il sistema informativo Classyfarm, disponibile nel sito web dedicato (www.classyfarm.it) attraverso una check list appositamente elaborata. Le Regioni e Province Autonome provvederanno a verificare i dati inseriti tramite il campionamento di un numero rappresentativo di aziende suine stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali nazionali utilizzando una check list disponibile in Classyfarm.

Criteria minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali:

- a. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. Evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. Evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).
- e. Utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti.
- f. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- g. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- h. Controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio.
- i. Divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione.
- j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - Essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
 - Prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.

Criteria di biosicurezza per le aziende commerciali:

Le aziende commerciali oltre a quanto previsto precedentemente devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure (ma non deve essere limitato solo a queste):

- Individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa).
- Stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali.
- Stabilire regole igienico sanitarie per il personale.
- Vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale.
- Effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale.
- Riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.).
- Effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale.

Inoltre dette aziende hanno l'obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame.



Criteria minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado:

- a. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. Divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. Divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- e. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- f. Obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.
- g. Obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione.
- h. Controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda.

Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Il Ministero della Salute nell'ambito delle iniziative finalizzate a rendere più efficace l'azione di prevenzione e aumentare le capacità di intervento nei confronti di una eventuale emergenza PSA, nonché per limitare o eliminare i comportamenti a rischio, ha già elaborato apposito materiale informativo e divulgativo, disponibile sul sito web del Ministero (<https://bit.ly/2Gc4yAg>) unitamente alle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica della Peste Suina Africana in Europa (http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=382).

Ciò anche in conformità a quanto caldamente sostenuto ed auspicato dalla Commissione europea relativamente ad un approccio condiviso ed armonizzato tra tutti gli Stati Membri interessati a vario livello dall'epidemia e per aumentare la preparazione a gestire le emergenze epidemiche, per accrescere il livello delle misure di controllo e contrasto alla malattia.

In merito, l'attività dell'Autorità centrale prevede anche il coordinamento con le altre Autorità ed Enti coinvolti a vari livelli nelle attività di supporto per la gestione di eventi emergenziali. In particolare, il coordinamento con l'Agenzia delle Dogane per assicurare la vigilanza sulle merci al seguito dei viaggiatori nei presidi territoriali ed alle frontiere, e con il Comando Carabinieri per la tutela della salute per gli aspetti riguardanti il commercio illegale di alimenti di origine suina.

Nelle attività di formazione ed informazione sono individuate tre categorie di destinatari: servizi veterinari regionali e locali; veterinari liberi professionisti, cacciatori, allevatori e altri stakeholders; forze dell'ordine.

L'autorità centrale con il supporto del CEREP, è responsabile dell'organizzazione di un programma annuale, con un corso multisito che comprenda una parte teorica e una parte pratica con simulazione di emergenza.

L'attività formativa prevede lo svolgimento di corsi a livello nazionale che verranno poi replicati a livello locale secondo l'approccio della formazione di formatori e utilizzando diversi canali di comunicazione, ivi comprese le nuove tecnologie e gli ambienti social. Questa attività coinvolgerà in particolare il corpo dei carabinieri forestali e le associazioni di categoria (veterinari liberi professionisti, cacciatori e allevatori).

10. NOTIFICA DELLA MALATTIA.

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal RPV. Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V. sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA. I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione Europea in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il SIMAN coerente con il sistema ADNS.

11. POPOLAZIONE TARGET DEL PROGRAMMA.

Popolazione suina nel Territorio nazionale: numero capi suini censiti al 31 dicembre 2018: **8.638.999**.



Numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2018: **135.999** di cui **101.879** allevamenti familiari (fino a 4 capi);

Numero cinghiali: stimato in circa **800.000-1.000.000** capi (popolazione post riproduttiva).

12. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI E REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PERTINENTE LEGISLAZIONE DELL'UNIONE PER QUESTA MALATTIA E ALLA SUA ATTUAZIONE NELLO STATO MEMBRO.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

13. NORME RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE PER QUESTA MALATTIA E ALLA SUA ATTUAZIONE NELLO STATO MEMBRO

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini, che disciplina anche l'obbligo di registrazione in BDN delle movimentazioni dei suini. Con il D.M. 28 giugno 2016 è stato introdotto l'obbligo del modello 4 elettronico che consente una più efficace tracciabilità delle movimentazioni. Oltre a ciò, il sistema, utilizzabile anche con app su smartphone, consente di aumentare il livello di completezza dei dati, consente una trasmissione tempestiva delle informazioni, dando anche la possibilità di effettuare controlli incrociati in tempo reale e di bloccare la movimentazione in caso di notifica di focolaio di malattia o del rilevamento di altre anomalie che pongono divieto di movimentazione. Dal 9 novembre 2018 è stata resa obbligatoria la registrazione in BDN anche degli allevamenti familiari con un unico suino.

14. SCHEMI DI CAMPIONAMENTO E TEST UTILIZZATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE PER QUESTA MALATTIA E ALLA SUA ATTUAZIONE NELLO STATO MEMBRO.

Come previsto dal piano nazionale di emergenza e dalla normativa vigente, in Italia la diagnosi di laboratorio per PSA è effettuata, in tutti i casi sospetti, dal CEREP. Seguendo le linee guida internazionali e in particolare le raccomandazioni di cui al manuale OIE, la ricerca dell'antigene si basa sui test PCR, mentre la diagnosi sierologica viene effettuata mediante screening e test di conferma, rispettivamente Test ELISA e test Immunoperossidasi.

In Sardegna, seguendo lo stesso schema, per motivi di biosicurezza, i campioni prelevati da casi sospetti e nell'ambito delle attività previste dal piano di eradicazione regionale sono processati nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Il presente piano prevede l'applicazione di test sierologici nell'ambito della sorveglianza attiva degli allevamenti di suini e il ricorso alla PCR in caso di riscontro di sieropositività; la sorveglianza attiva dei cinghiali nella zona infetta prevede che tutti i cinghiali siano sottoposti a test virologici e sierologici, mentre nella zona di protezione di un focolaio i test sierologici vengono effettuati su un campione di animali al fine di confermare l'assenza della malattia. Tutti i campioni raccolti nell'ambito della sorveglianza passiva nei cinghiali sono controllati mediante PCR e test sierologici.

Nel resto delle regioni italiane, poiché la sorveglianza passiva nelle popolazioni domestiche e di cinghiali è il punto cruciale del piano di sorveglianza, il test PCR rappresenta il principale strumento diagnostico.

Tutti i laboratori sono accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo ISO 17025; in questo senso il CEREP ha iniziato nel 2019 un processo per includere tutti i principali laboratori della rete di Istituti Zooprofilattici nella diagnosi per PSA. L'obiettivo è che in caso di emergenza questi laboratori potrebbero avere un ruolo di supporto nelle attività di diagnosi.

I test virologici e sierologici sono eseguiti presso il CEREP e comprendono:

Test virologici:

- Ricerca dell'antigene su sezioni da criostato con tecnica di immunoperossidasi indiretta mediante l'utilizzo di anticorpi monoclonali
- PCR
- Real-time PCR



Test sierologici:

- ELISA TEST
- Immunoperossidasi

Gli organi da prelevare in caso di sospetto sono:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe, es. femore);

Con riferimento alla sorveglianza passiva nel selvatico, in caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test virologici.

Campioni di sangue: il prelievo può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei in caso di prelievo da carcasse. In caso di prelievo da animali malati o moribondi è preferibile effettuare due prelievi: uno per i test virologici (sangue intero con provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato con provetta vacutainer tappo rosso).

Il prelievo di midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione.

Ai fini degli obiettivi del piano di sorveglianza passiva (early detection) non è strettamente necessario procedere ai test sierologici; il CEREP decide di caso in caso se aggiungere ai test virologici anche approfondimenti diagnostici di tipo sierologico ai fini di una valutazione epidemiologica.

Il CEREP predispone inoltre un piano di coinvolgimento dei Laboratori degli Istituti Zooprofilattici in caso di emergenza da introduzione del virus della PSA, distribuendo le procedure dei test da applicare e verificando i protocolli di biosicurezza adottati dai laboratori per la gestione dei campioni.

La sorveglianza passiva negli allevamenti domestici, come precedentemente accennato, prevede l'applicazione di test di laboratorio su tutti i casi segnalati come sospetti. Nel sistema informativo veterinario nazionale accessibile tramite il sito www.vetinfo.it sarà resa disponibile una apposita funzionalità per la gestione del flusso informativo a partire dalla scheda di campionamento fino al rapporto di prova del laboratorio.

15. VACCINI E PIANI DI VACCINAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE PER QUESTA MALATTIA.

Non applicabile.

16. INFORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA E DELLE INFRASTRUTTURE NELLE AZIENDE COINVOLTE.

In Italia è stato implementato un Sistema informativo denominato Sistema Classyfarm deputato al rafforzamento delle reti di epidemio-sorveglianza e una più efficace categorizzazione del rischio degli allevamenti attraverso l'inserimento a sistema dei dati basati sia sull'attività di controllo ufficiale che sull'autocontrollo aziendale. Tra gli ambiti di rilevazione dei dati è stato previsto anche quello della biosicurezza. Attraverso la compilazione di un'apposita check list sarà possibile valutare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti e la definizione di uno specifico *score* utilizzabile anche per le finalità del presente piano.

17. MISURE IN CASO DI POSITIVITÀ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE PER QUESTA MALATTIA E ALLA SUA ATTUAZIONE NELLO STATO MEMBRO.

In caso di conferma (e/o di sospetto) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e dal Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>). In particolare si ricordano:



- Decreto legislativo 54/2004 (recepimento della Direttiva 2002/60/EC);
- Manuale operativo nazionale: (<https://bit.ly/2IzpHH6>)

18. DESCRIZIONE DELLE PRATICHE DI ABBATTIMENTO (NELL'AMBITO DEI PIANI PSA). DESCRIVERE LE CIRCOSTANZE SECONDO LE QUALI È PREVISTO CHE I SUINI DI UNA AZIENDA VENGANO MACELLATI/ ABBATTUTI E, SE PREVISTE, EVENTUALI CAMPAGNE DI ABBATTIMENTO/MACELLAZIONE PREVENTIVE.

Le procedure per l'abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e nel Piano di emergenza nazionale (<https://bit.ly/2NrIKCe>).

19. PIANI DI RISARCIMENTO DEI PROPRIETARI DI ANIMALI ABBATTUTI/MACELLATI.

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e successive m.e i..

20. CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL SISTEMA DI NOTIFICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE PER QUESTA MALATTIA E ALLA SUA ATTUAZIONE NELLO STATO MEMBRO.

Il livello di implementazione delle attività previste dal piano di sorveglianza nazionale è monitorato attraverso verifiche di efficacia, attività di ispezione e monitoraggio da parte dell'Autorità Centrale e Regioni e Province Autonome.

Piano di sorveglianza passiva nei cinghiali:

- Numero di segnalazioni di ritrovamento delle carcasse/numero atteso (su base regionale);
- Numero di test effettuati/numero di carcasse ritrovate;
- Applicazione dei piani regionali per la gestione del campionamento nella sorveglianza passiva dei cinghiali.

La verifica dell'attuazione ed implementazione dell'attività di sorveglianza nei suini domestici:

- Numero check list verificate/numero check list compilate;
- Numero sospetti segnalati/numero sospetti attesi;

Piano informativo e formativo:

- Numero di eventi organizzati/numero di eventi programmati.

Al fine di coordinare le azioni tra le diverse amministrazioni coinvolte il Ministero della salute convoca un apposito tavolo inter-istituzionale comprendente il Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero degli Interni, il Coordinamento interregionale, le principali associazioni di categoria e degli stakeholders coinvolti.

Il Ministero della Salute dal 2017 ha disposto l'implementazione dei controlli alle frontiere e una serie di dispositivi per rafforzare la sorveglianza passiva e il livello di preparazione generale. <https://bit.ly/2Tk5aKX>

Il Ministero della Salute verificherà che nei piani regionali di gestione della popolazione dei cinghiali sia inserito il divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale dei cinghiali non derogabile per motivi atmosferici.

21. BENEFITS DEL PIANO.

Il principale beneficio atteso dall'implementazione del presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione di un'eventuale emergenza per l'introduzione del virus della PSA in Italia. Gli strumenti per migliorare la consapevolezza sui potenziali rischi sono rappresentati dalle attività di formazione, informazione, conoscenza dei protocolli di campionamento e attività di verifica. L'impatto economico della PSA è particolarmente dannoso a causa delle restrizioni economiche alla commercializzazione di suini vivi e carni suine nelle zone sottoposte a restrizione. Pertanto deve essere fatto quanto possibile per rilevare il più presto possibile l'introduzione della malattia, in particolare nella popolazione di cinghiali.



I costi da sostenere in caso di epidemia di PSA sono decisamente superiori ai costi del piano di controllo, effettuato attraverso il monitoraggio delle popolazioni di cinghiali con l'esecuzione di test diagnostici sugli animali malati abbattuti e trovati morti, nonché attraverso la riduzione numerica della popolazione di cinghiali. Il piano si prefigge di individuare precocemente la possibile introduzione del virus nella popolazione di cinghiali e di ridurre contestualmente il rischio di coinvolgimento della popolazione dei suini domestici.

- efficienza dei costi del piano, inclusi i costi di gestione.

I campionamenti ufficiali sono effettuati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza passiva sui cinghiali e vengono effettuati dal servizio veterinario ufficiale. Le spese sono sostenute dal sistema sanitario nazionale. I test sono eseguiti dal CEREP - IZS Umbria e Marche. Per motivi di sicurezza biologica i campioni raccolti in Sardegna sono processati nei laboratori dell'IZS di Sardegna (Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari), e costi relativi sono sostenuti dal sistema sanitario nazionale.



Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Di Stefano